

Statuto

Fondazione di partecipazione

Articolo 1 - Costituzione - Sede

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE VESUVIO EST", con sede legale in Piazza Elena D'Aosta San Giuseppe Vesuviano 80047 (NA), all'indirizzo risultante dal Registro delle Persone Giuridiche. La modifica dell'indirizzo all'interno del Comune non costituisce modifica del presente Statuto.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 199/21 e dall'Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel (detto anche TIAD) dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel, le attività della Fondazione saranno svolte in via esclusiva all'interno del territorio della Regione Campania.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire e gestire una Comunità Energetica Rinnovabile (detta anche Comunità o CER), anche su più configurazioni di cabina primaria, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021, nonché delle relative disposizioni attuative, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale della Fondazione è fornire come Comunità Energetica Rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui opera la Comunità, piuttosto che profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 nonché le relative disposizioni attuative. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese utilizzate per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Per raggiungere lo scopo suddetto la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, anche mediante accordi di disponibilità di impianti a fonti rinnovabili di proprietà dei membri della Fondazione o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità della Fondazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore di tali impianti siano nella titolarità di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti finali. A tal fine, la Fondazione potrà gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ed accedere ai dati di produzione e di consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell'energia;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri, assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio nonché offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Possono far parte della Fondazione tutti i soggetti previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 199/21 e successive modificazioni. In particolare, possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), istituti pubblici di assistenza e beneficenza (Ipab), aziende pubbliche per i servizi alle persone (Asp), consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In particolare, la partecipazione alla Fondazione è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui al periodo di cui sopra che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 199/21.

Le imprese possono far parte della Fondazione a condizione che siano qualificabili come PMI ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale e che le stesse siano qualificate con un codice ATECO prevalente diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di proprietà della Fondazione oppure nella disponibilità della Comunità in eccedenza rispetto all'energia direttamente auto consumata dai clienti finali, la Fondazione può concludere accordi con grossisti e trader.

La Fondazione è individuata quale soggetto delegato e responsabile del riparto della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

La Fondazione è il Referente a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 e il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative. Ai sensi del TIAD il legale rappresentante della Fondazione può demandare il proprio ruolo di Referente a un produttore membro oppure ad un cliente finale membro oppure ad un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, purchè il produttore "terzo" risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, nei termini e nelle modalità previste dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" di cui all'Allegato 1 del decreto direttoriale del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22. In questi casi il legale rappresentante della Fondazione conferisce al Referente un apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche

trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità;
- realizzare programmi che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini, per favorire il dibattito all'interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui vantaggi della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta delle attività di cui ai all'articolo 2 del presente statuto;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore video-audiovisivo ed editoriale, nei limiti delle leggi vigenti;
- supportare l'attività di ricerca nel settore delle energie rinnovabili, nonché svolgere attività di supporto allo sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita, anche mediante collaborazione e/o supporto ad altri enti, pubblici o privati;
- svolgere ogni altro servizio o attività idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

In via sussidiaria e strumentale la Fondazione può svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale e immobiliare necessaria per lo svolgimento dei suoi scopi istituzionali, fermo restando che non potranno essere svolte dalla Fondazione tutte le attività inibite alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020, dell'art. 16-bis del DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

Articolo 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci fondatori, dai Soci sostenitori, dai Soci ordinari e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci fondatori, dai Soci sostenitori, dai Soci ordinari e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, ivi compresi gli incentivi e i contributi previsti sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 e il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative.

Le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice Civile e conformi alle finalità e agli scopi della Fondazione.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre dell'anno precedente il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora previsto per legge, entro lo stesso termine il Consiglio d'Amministrazione approva la Dichiarazione non finanziaria di sostenibilità (detto anche bilancio sociale).

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili. In particolare, dovranno essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Soci fondatori
- Soci sostenitori;
- Soci ordinari;
- Soci beneficiari.

Articolo 9 - Soci fondatori

Sono Fondatori Promotori il Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), il Comune Palma Campania (NA)

Articolo 10 - Soci sostenitori

Possono divenire "Soci sostenitori" gli Enti Locali, le Parrocchie e

gli Enti religiosi, gli Enti del Terzo settore (ETS) o quelli senza scopo di lucro, le Associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli Enti di ricerca e formazione e di protezione ambientale, le piccole e medie imprese (PMI a condizione che la partecipazione alla CER non costituisca attività commerciale e/o industriale principale), aventi i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, che condividono le finalità della Fondazione e che contribuiscono al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

I Soci sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. I Soci sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottando.

Possono inoltre far parte della Fondazione, in qualità di Soci sostenitori, anche persone giuridiche non facenti parte della/delle configurazione/i per la/e quale/i viene/venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Articolo 11 - Soci ordinari

Possono ottenere la qualifica di "Soci ordinari" le persone fisiche che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi. I Soci ordinari possono contribuire alla vita della Fondazione anche mediante la produzione o il prelievo di energia elettrica dai punti di connessione che rilevano per la Comunità, ovvero mediante contributi in denaro o con l'attribuzione di beni o attività. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Soci ordinari, anche in ragione della partecipazione alle diverse configurazioni su cabine primarie costituite ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" di cui all'Allegato 1 del decreto direttoriale del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e delle relative disposizioni attuative.

Possono far parte della Fondazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia che abbiano requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, per essere membri della comunità energetica.

Possono inoltre far parte della Fondazione, in qualità di Soci ordinari, anche persone fisiche non facenti parte della/delle configurazione/i per la/e quale/i viene/venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

I Soci ordinari sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottando.

Articolo 12 - Soci beneficiari

Possono ottenere la qualifica di "Soci beneficiari" le persone fisiche che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi e siano dispensati, qualora versino in una situazione di vulnerabilità economica (con ISEE inferiore a 15.000 (quindicimila)€), dal versare la quota di adesione, qualora stabilita. I Soci beneficiari possono contribuire alla vita della Fondazione anche mediante la produzione o il prelievo di energia elettrica dai punti di connessione che rilevano per la Comunità, e posso essere destinatari di bonus per il sostegno delle utenze di consumo (luce e gas) o destinatari di azioni di sostengo proposte dalla Fondazione. Il Consiglio

d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Soci beneficiari, anche in ragione della partecipazione alle diverse configurazioni su cabine primarie costituite ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" di cui all'Allegato 1 del decreto direttoriale del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e delle relative disposizioni attuative.

Possono far parte della Fondazione come socio beneficiario tutti i clienti finali domestici appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili che abbiano requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, per essere membri della comunità energetica.

Possono inoltre far parte della Fondazione, in qualità di Soci beneficiari, anche persone fisiche non facenti parte della/delle configurazione/i per la/e quale/i viene/venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

I Soci beneficiari sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 13 - Diritti

La partecipazione alla Fondazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i membri, in qualità di consumatori finali e/o produttori di energia, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui al D.M. MASE 7.12.2023, n. 414.

Articolo 14 - Esclusione e recesso

I Soci fondatori decidono con deliberazione assunta a maggioranza, l'esclusione di Soci sostenitori, dei Soci ordinari e dei Soci beneficiari, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 10, 11 e 12.

I Soci sostenitori, i Soci ordinari e Soci beneficiari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con comunicazione al Presidente della Fondazione e con effetto dal momento della comunicazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e fermo restando il pagamento di eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la com partecipazione agli investimenti sostenuti, qualora l'assemblea decida di prevederli, che devono comunque risultare equi e proporzionali.

I Soci fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 15 - Organi della Fondazione

Sono organi necessari della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Soci fondatori, dei Soci sostenitori, dei Soci ordinari e Soci Beneficiari;
- il Presidente della Fondazione;
- Il Comitato Scientifico, ove istituito;
- l'Organo di Revisione.

Possono essere nominati a membri degli Organi della Fondazione i soggetti che abbiano i requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza e che siano in possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, incluso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente con l'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

- 4 membri dai Soci fondatori, a maggioranza;
- 1 membro dai Soci sostenitori, a maggioranza;
- 1 membro dai Soci ordinari, a maggioranza;
- 1 membro dai Soci beneficiari, a maggioranza.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

In caso di revoca o dimissioni il soggetto che ha nominato il membro dimissionario o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto, che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- stabilire gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nel rispetto degli scopi della Fondazione di cui all'art. 2;
- redigere e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- approvare il Regolamento della Fondazione;
- deliberare, a maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei componenti, mediante apposito/i regolamento/i, sull'utilizzo degli importi derivanti dal riconoscimento delle tariffe incentivanti e la restituzione delle componenti tariffarie di cui dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, per la destinazione degli importi stessi, ivi incluse iniziative di carattere sociale e/o a tutela della povertà energetica, riqualificazione ambientale, sostegno sociale nell'area della/delle configurazione/i, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili di proprietà della Fondazione, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili nella disponibilità della Fondazione ma nella titolarità dei membri o dei produttori terzi rilevanti per la configurazione, secondo quanto previsto dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" di cui all'Allegato 1 del decreto direttoriale del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e dall'Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel dell'ARERA come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel, fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese utilizzate per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- deliberare, a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, sulla modifica del/i regolamento/i sull'utilizzo degli importi derivanti dal riconoscimento delle tariffe incentivanti e la restituzione delle componenti tariffarie di cui sopra;
- assicurare un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali e produttori di energia sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui al D.M. MASE 07/12/2023, n. 414;
- delegare la funzione di Referente che spetta alla Fondazione per il servizio per l'autoconsumo diffuso;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso;
- nominare, ove opportuno, un Vicepresidente;
- nominare l'Organo di Revisione;
- deliberare sull'ammissione dei Soci sostenitori, ordinari e beneficiari;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;

- proporre eventuali modifiche statutarie all'approvazione a maggioranza qualificata di almeno due terzi dell'Assemblea dei Soci fondatori;
- proporre in merito allo scioglimento della Fondazione a maggioranza qualificata di almeno due terzi dell'Assemblea dei Soci fondatori;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei membri designati dai Fondatori Promotori. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate acquisita la decisione favorevole della maggioranza qualificata di due terzi dei Soci Fondatori..

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 17 - Presidente della Fondazione - Vicepresidente

Il Presidente è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega. In via generale, intrattiene rapporti con le autorità, pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico, ove istituito.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri. Al Vicepresidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti e nei casi di cui sopra, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 18 - Assemblee

Sono previste tre Assemblee distinte: una costituita dai Soci fondatori, una dai Soci sostenitori ed una dai Soci ordinari.

L'Assemblea dei Soci Fondatori provvede a:

- nominare tre membri del Consiglio di Amministrazione;
- approvare le modifiche dello statuto a maggioranza qualificata di almeno due terzi;
- approvare lo scioglimento della Fondazione a maggioranza qualificata di almeno due terzi.

L'Assemblea dei Soci sostenitori provvede a:

- nominare un membro del Consiglio di Amministrazione;
- nominare i membri del Comitato Scientifico, ove istituito;
- esprimere pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi

L'Assemblea dei Soci Ordinari provvede a:

- nominare un membro del Consiglio di Amministrazione;
- esprimere pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi.

Tutte le Assemblee si riuniscono, anche congiuntamente tra loro, almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione o rispettivamente di un terzo dei Soci fondatori, di un terzo dei Soci sostenitori e di un quinto dei Soci ordinari senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le Assemblee possono svolgersi anche a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'art. 15.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

I voti dei membri delle rispettive Assemblee sono espressi con voto capitario.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 19 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da uno a più membri, nominati dall'Assemblea dei Soci sostenitori fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica sino alla revoca.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da un soggetto dal medesimo delegato.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 20 - Organo di Revisione

L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Se collegiale, è composto di tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, tutti scelti

tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.
L'Organo di Revisione è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di Revisione resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti reali costituiti a favore della Fondazione si estinguono.

Articolo 22 - Foro Competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali, di interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il Foro di Nola.

Articolo 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Soci fondatori, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.